



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLA TENDOSTRUTTURA E DEL CAMPO DI CALCIO S. COSTANZO E DELLE PALESTRE ANNESSE AI PLESSI SCOLASTICI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 12.09.2018

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

TITOLO II – IMPIANTI SPORTIVI

Art. 2 – PALESTRE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI

Art. 3 – TENDOSTRUTTURA E CAMPO DI CALCIO S. COSTANZO

Art. 4 - ATTIVITÀ AMMISSIBILI

Art. 5 - SOGGETTI RICHIEDENTI

Art. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 7 - COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 8 - CONCESSIONE

Art. 9 - DURATA E LIMITI DELLA CONCESSIONE

Art. 10 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 11 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO

Art. 12 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Art. 13 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 14 - ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO IN CASO DI RINUNCIA

Art. 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art. 16 - CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

Art. 17 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - RINVII

Art. 19 - NORMA FINALE E TRANSITORIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo e la concessione delle palestre annesse agli edifici scolastici di proprietà del Comune di Capri, della Tendostruttura e del Campo di Calcio S. Costanzo.
2. L'utilizzo di tali beni deve essere conforme alla natura pubblica degli stessi: essi devono essere messi a disposizione degli utenti allo scopo di favorire le attività sportive.
3. La destinazione e la natura pubblicistica dell'ente proprietario non consentono di ricavare dalla concessione di tali locali un lucro, fatto salva la riscossione di un canone dovuto per il funzionamento della struttura, comprensivo del rimborso forfettario delle utenze, delle spese di gestione ordinaria e degli altri oneri accessori eventualmente dovuti, quali la garanzia del servizio di apertura e chiusura, le pulizie, l'avviamento degli impianti e la regolazione degli ingressi.

TITOLO II – IMPIANTI SPORTIVI

ART. 2 – PALESTRE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI

1. Il presente Regolamento si applica alle palestre sportive annesse agli istituti scolastici di Capri: Istituto Comprensivo Ippolito Nievo e Scuola Elementare IV Novembre.
2. Le palestre possono essere utilizzate negli orari e nei giorni in cui le strutture non sono impegnate in attività scolastiche curriculari ed extracurriculari previste nel Piano di Offerta Formativa (POF) della scuola.
3. A tal fine il Dirigente Scolastico, dopo l'approvazione del POF da parte del Consiglio di Istituto e comunque entro il 30 giugno, comunicherà al Comune di Capri i giorni e gli orari in cui l'utilizzo deve essere riservato alle attività curriculari ed extracurriculari dell'Istituto.
4. Al di fuori di tali orari il Comune potrà concedere l'utilizzo delle strutture sportive presso gli istituti scolastici.

ART. 3 – TENDOSTRUTTURA E CAMPO DI CALCIO S. COSTANZO

1. Il presente Regolamento si applica altresì alla tendostruttura ed al campo di calcio S. Costanzo ubicati in località Palazzo a Mare.
2. La tendostruttura ed il campo di calcio S. Costanzo in corrispondenza alla chiusura dei campionati e delle attività agonistiche, presuntivamente dall'11 giugno al 9 settembre di ogni anno saranno concessi esclusivamente a privati richiedenti, salvo casi eccezionali di volta in volta valutati dall'Area competente.

ART. 4 - ATTIVITÀ AMMISSIBILI

1. Gli impianti sportivi sono destinati a favorire la pratica di attività motorie di base, ricreative, sociali di interesse pubblico e sportivo.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa/sportiva per bambini, adolescenti, adulti;
 - l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali a carattere provinciale, regionale o nazionale organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
 - l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
2. Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura.
 3. La concessione in uso della palestra dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.

ART. 5 - SOGGETTI RICHIEDENTI

1. Gli impianti sportivi vengono concessi ad associazioni sportive iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Capri, affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento di attività e manifestazioni di interesse pubblico e sportivo.
2. Le palestre possono essere concesse ad associazioni non sportive iscritte all'albo delle associazioni del Comune di Capri e ad altri soggetti che ne facciano richiesta per esercitare attività sportiva, ludico motoria, avente quale finalità il benessere psico-fisico.
3. La tendostruttura di località Palazzo a Mare potrà essere concessa a gruppi spontanei ed occasionali per partite di calcetto, pallavolo o basket senza scopi agonistici, in via del tutto residuale.
4. Parimenti il campo S. Costanzo potrà essere concesso per partite di calcio a gruppi spontanei ed occasionali in via residuale

ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La richiesta (soggetti richiedenti di cui art. 4 c. 1 e c. 2) deve essere presentata al Comune di Capri, Servizio Sport, a firma del legale rappresentante dell'associazione, utilizzando il modello appositamente predisposto e messo a disposizione sul sito del Comune di Capri e dovrà indicare:
 - il richiedente;
 - la sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
 - numero di iscritti all'associazione residenti nel Comune di Capri;
 - il tipo di attività sportiva che verrà praticata;
 - le finalità, i destinatari e il programma dell'attività che si intende svolgere;
 - la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso agli impianti sportivi;
 - l'indicazione della palestra dove si vorrebbe preferibilmente svolgere l'attività;
 - la dichiarazione di accettazione integrale del Regolamento comunale senza alcuna riserva;
 - la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato in base alla normativa in materia in vigore;

- il nominativo del Responsabile dell'attività con relativi recapiti telefonici.
2. L'istanza deve pervenire entro e non oltre il 15 luglio di ciascun anno per la stagione sportiva successiva a mezzo pec oppure raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede la data indicata dal timbro postale) ovvero con consegna direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Capri.
 3. Le domande pervenute oltre il termine del 15 luglio saranno esaminate esclusivamente nel caso di disponibilità delle palestre e fino alla completa copertura di tutto l'orario disponibile.
 4. In via subordinata e residuale potranno essere prese in considerazione istanze di gruppi spontanei ed occasionali relativamente alla tendostruttura per partite di calceetto, pallavolo o basket senza scopi agonistici (soggetti di cui all'art. 4 c. 3) e relativamente al campo S. Costanzo per partite di calcio.
 5. In tale caso la prenotazione va effettuata almeno tre giorni prima presso il Servizio Sport del Comune di Capri in orari d'ufficio dal lunedì al venerdì dando priorità alla precedenza temporale di pervenuto dell'istanza.
 6. Qualora in via residuale in special modo nel periodo dal 10 settembre - 10 giugno gli orari liberi siano esigui, le assegnazioni ai gruppi spontanei ed occasionali sarà gestita in maniera tale da garantire la massima rotazione e fruizione della tendostruttura e del campo S. Costanzo: non saranno consentite esclusive su orari e giornate libere.

ART. 7 - COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Prima del rilascio delle concessioni per le palestre scolastiche, l'elenco contenente l'indicazione dell'associazione, del tipo di attività sportiva, dei giorni e degli orari viene inoltrato al Dirigente dell'Istituto comprensivo per opportuna conoscenza.
2. Se il Dirigente scolastico non comunica entro 10 giorni dal ricevimento dell'elenco eventuali osservazioni o segnalazioni, il Responsabile dell'area competente procederà al rilascio delle concessioni.

ART. 8 - CONCESSIONE

1. Sulla base degli orari disponibili e compatibilmente con la specificità della struttura il Responsabile dell'Area competente, Servizio Sport, verificata la compatibilità della palestra con l'attività sportiva ed il numero massimo di utenti che contemporaneamente possono utilizzare la struttura, predispone gli atti di concessione delle palestre alle associazioni e/o soggetti richiedenti.
2. Nel caso in cui pervengano più richieste per una medesima struttura e non sia possibile soddisfare le richieste in giorni e orari diversi, il Responsabile competente, contattata l'associazione, verificherà la compatibilità con altre strutture disponibili.
3. In caso di controversia fra più richiedenti lo stesso impianto, ai fini dell'assegnazione delle palestre saranno tenute in considerazione le seguenti priorità in ordine decrescente:
 - Associazioni sportive rispetto ad associazioni non sportive ed altri soggetti;
 - Associazioni partecipanti ai campionati di categoria;
 - Associazioni sportive con maggior numero di iscritti residenti nel Comune di Capri;

- Le prime fasce pomeridiane verranno assegnate prioritariamente alle attività sportive relative ai soggetti anagraficamente più giovani.
 - In subordine ai criteri di cui sopra si procederà a mezzo di pubblico sorteggio.
4. Nell'assegnazione si terrà conto delle attività espletate negli anni precedenti al fine di dare continuità all'offerta sportiva sul territorio comunale. Nel caso in cui un'associazione, già assegnataria di struttura pubblica, non intenda riproporre la sua attività per il nuovo anno, nell'assegnazione delle palestre verrà data priorità all'associazione che proponga la medesima attività sportiva, sempre nell'ottica della continuità dell'offerta sportiva.

ART. 9 – DURATA E LIMITI DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni in uso delle palestre possono essere:
- “stagionali” per l'intera stagione sportiva annuale;
 - “giornaliere” in caso di singoli eventi e manifestazioni sportive e di richiedenti spontanei ed occasionali.
2. Le palestre scolastiche possono essere assegnate nelle giornate che vanno dal lunedì al sabato, mentre la tendostruttura di Palazzo a Mare dal lunedì al sabato mattina.
3. Per la tendostruttura ed il campo di calcio S. Costanzo le giornate del sabato pomeriggio e domenica s'intendono esclusivamente deputate alle gare di campionato.
4. Per la tendostruttura San Costanzo, inoltre, l'Amministrazione si riserva di concedere l'utilizzo dei locali negli orari curricolari agli istituti scolastici dell'isola che non sono dotati di impianti per l'espletamento delle attività motorie previste dal programma scolastico. Gli Istituti dovranno presentare apposita istanza a mezzo pec o a mano direttamente al Protocollo Generale dell'Ente.
5. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.
6. Nel provvedimento concessorio vengono stabiliti i limiti temporali, le modalità di uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.
7. In concomitanza con la chiusura delle scuole le palestre annesse agli edifici scolastici non saranno utilizzabili, salvo casi ed esigenza di carattere eccezionale, che verranno di volta in volta valutati dall'area competente.
8. La tendostruttura ed il campo S. Costanzo, in corrispondenza alla chiusura dei campionati e delle attività agonistiche e presumibilmente dall'11 giugno al 9 settembre, sarà concedibile esclusivamente a gruppi spontanei ed occasionali.

ART. 10 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il concessionario assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni responsabilità prevista dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.lvo 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e successive

modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

ART. 11 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO E MODALITA' UTILIZZO IMPIANTO

1. Il concessionario è tenuto ad effettuare il pagamento di un canone determinato dall'Amministrazione Comunale a sostegno dei costi sostenuti per il funzionamento della struttura, che sarà determinato annualmente con deliberazione giuntalesca. In assenza di deliberazione giuntalesca saranno applicate le tariffe in corso nell'anno precedente.
2. Il concessionario assume a proprio carico la responsabilità per la custodia e vigilanza della palestra nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività per il periodo di utilizzo.
3. Resta in capo all'Ente il servizio di pulizia degli impianti.
4. Per la tendostruttura ed il campo di calcio S. Costanzo potrà essere garantito dall'Ente un servizio di apertura, chiusura, attivazione degli impianti e la regolazione degli ingressi: il soggetto incaricato del servizio accerterà sotto la propria responsabilità che non vi siano estranei negli spazi destinati all'attività sportiva.
5. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive.
6. L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori della associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva, fatta salva la presenza del pubblico negli spazi consentiti.
7. L'accesso alle palestre è consentito esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari comunali per i controlli che ritengono di effettuare.
8. E' vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.
9. Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.
10. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze. Il concessionario al termine del periodo concesso deve lasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' espressamente vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.
11. In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale comunale o della scuola incaricato di effettuare verifiche.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi,

esonero il Dirigente scolastico per le sole palestre scolastiche ed il Comune di Capri da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo il concessionario si impegna, prima dell'uso della palestra, a consegnare al Servizio Sport del Comune di Capri ed alla istituzione scolastica copia del modulo annuale di affiliazione alla federazione o all'ente di promozione sportiva e dell'elenco dei tesserati asseverato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva ai fini assicurativi.
3. Il concessionario, prima dell'uso della palestra, è tenuto a presentare una Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi per un massimale unico non inferiore a € 500.000,00 per la copertura dei danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive.

ART. 13 – SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il Dirigente scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione al Servizio Sport del Comune di Capri ed alla associazione.
2. Analogamente, in caso di attività o manifestazioni straordinarie organizzate e/o nell'interesse dell'Amministrazione comunale, che siano compatibili con la struttura, il Responsabile del Servizio Sport provvederà a comunicare la sospensione dell'utilizzo alla scuola e/o alla associazione. In tal caso la somma preventivamente corrisposta potrà essere decurtata dal primo pagamento successivo dovuto.
3. L'attività verrà sospesa in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie che vedano l'istituto sede di seggio e in tutti i casi di chiusura della struttura scolastica per cause di forza maggiore.

ART. 14 - ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO IN CASO DI RINUNCIA

Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione a mezzo pec oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con consegna direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Capri. Tale comunicazione deve essere indirizzata al Servizio Sport del Comune di Capri e al Dirigente scolastico nei casi delle palestre annesse ai plessi scolastici e non ha diritto alla restituzione di quanto già versato.

ART. 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi sono revocate dall'Amministrazione Comunale quando:

1. la conduzione tecnica e funzionale della palestra sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
2. il pagamento del canone venga effettuato in ritardo di 30 giorni rispetto alla scadenza indicata nella concessione;
3. in tutti i casi di mancato rispetto dei singoli obblighi previsti nell'art.11.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per

motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 16 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per l'uso stagionale o giornaliero degli impianti è dovuto, da parte dei concessionari, il pagamento di un canone, comprensivo del rimborso forfettario per le utenze, delle spese di gestione ordinarie e degli altri oneri accessori eventualmente dovuti, quali la garanzia del servizio di apertura e chiusura, le pulizie, l'avviamento degli impianti e la regolarizzazione degli ingressi.
2. Nella determinazione del canone il Comune terrà conto della destinazione della struttura e della natura pubblicistica dell'ente proprietario, che non consentono di ricavare dalla concessione di tali locali un lucro.
3. Per il solo utilizzo stagionale deve essere versato anticipatamente un deposito cauzionale nella misura determinata con deliberazione della Giunta comunale. Tale deposito sarà restituito al termine della stagione previa verifica di eventuali danni e del rispetto del pagamento del canone dovuto. In caso contrario il deposito non sarà restituito.
4. In caso di concessione stagionale, la cauzione potrà essere conservata quale deposito per l'anno successivo in caso di richiesta di nuova concessione, fatto salvo eventuale adeguamento dello stesso.

ART. 17 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del canone verrà effettuato direttamente in favore del Comune di Capri, ente proprietario.
2. Le modalità di pagamento saranno previste con apposita deliberazione giuntale all'atto dell'approvazione delle tariffe.
3. Il mancato pagamento del canone è causa di revoca della concessione quando non sia effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dalla scadenza fissata.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare alle seguenti disposizioni legislative:

- T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18.06.2000;
- Legge 23/96 Norme per l'edilizia scolastica
- Legge 91/81 Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti
- Legge 289/2002 LF finanziaria 2003
- Legge Regionale 15/02 "Testo Unico in Materia di Sport";
- Dlgs. 81/2008
- disposizioni delle singole federazioni sportive e del CONI per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;

- normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

ART. 19 – NORMA FINALE E TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.